



FAQ Sostegno al reddito

Sommario

Requisiti per la presentazione della domanda	3
Eventi sospensivi.....	5
Istruttoria	6
Certificazione Unica.....	8

Requisiti per la presentazione della domanda

1. Con quale tipologia di contratto devo aver lavorato per poter presentare la domanda di Sostegno al reddito a Forma.Temp?

Per presentare la domanda di Sostegno al reddito a Forma.Temp è necessario aver lavorato tramite Agenzia per il Lavoro con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato.

2. Come si riconosce un contratto di lavoro in somministrazione?

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:

- un'Agenzia per il Lavoro (somministratore)
- un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore)
- il lavoratore.

Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore.

Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (Agenzia per il Lavoro, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale. L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro iscritte in un apposito Albo informatico presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

3. Per ottenere il riconoscimento della prestazione è possibile calcolare anche i giorni lavorati con contratti diversi da quello in somministrazione?

No. I giorni utili al raggiungimento del requisito devono essere stati svolti esclusivamente con uno o più contratti in somministrazione di lavoro.

4. La prestazione può essere richiesta più volte nel corso del medesimo anno?

Sì, la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti necessari (giorni lavorati e giorni di disoccupazione). Ovviamente i giorni (tutti o in parte) già conteggiati per presentare una prima domanda non possono essere utilizzati nuovamente per presentare una domanda successiva.

5. Se prima del licenziamento sono stato posto in una procedura MOL ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore, quali buste paga devo presentare ai fini dell'attestazione del requisito dell'anzianità lavorativa?

Il lavoratore, che è stato posto in procedura ex art. 25 del CCNL di settore, potrà allegare anche le buste paga relative al periodo di procedura ex art. 25. Anche nel caso in cui detti documenti non dovessero riportare il riferimento alle giornate lavorative, saranno prese in considerazione ai fini del computo le giornate INPS.

6. Ai fini della presentazione della domanda di Sostegno al reddito, qual è l'ultimo giorno effettivo di lavoro da inserire?

L'ultimo giorno di lavoro è di norma rinvenibile nel cedolino paga, alla voce "data cessazione" e corrisponde all'ultimo giorno di lavoro effettivo con contratto di somministrazione di lavoro.

7. Se successivamente alla fine del contratto in somministrazione di lavoro, svolgo altra attività lavorativa, per un massimo di 7 giorni, interrompendo i 45 giorni continuativi di disoccupazione, l'ultimo giorno effettivo di lavoro cambia?

No. Qualora il periodo di 45 giorni continuativi di disoccupazione venga interrotto, per svolgere una temporanea attività lavorativa, ai fini della decorrenza dei termini, l'ultimo giorno di lavoro effettivo rimane quello antecedente il periodo di disoccupazione.

8. Qualora presentassi la domanda di Sostegno al reddito dopo essere stato inserito in una procedura per Mancanza di Occasioni di Lavoro (art. 25 CCNL) quale considero come ultimo giorno di lavoro effettivo?

Qualora si richieda la prestazione Sar alla fine di una procedura ai sensi dell'art. 25 del CCNL, l'ultimo giorno effettivo di lavoro da considerare ai fini del computo dei requisiti è l'ultimo giorno di contratto a tempo indeterminato con l'Agenzia per il Lavoro.

9. Come individuo il periodo di 12 mesi entro il quale devono essere stati maturati i giorni lavorati necessari al riconoscimento della prestazione del Sostegno al reddito?

Il periodo di 12 mesi entro il quale devono maturare i requisiti si conteggia all'indietro, a partire dalla data cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione.

Esempio:

- Ultimo giorno di lavoro in somministrazione: 01/03/2021
- Periodo di riferimento entro il quale rinvenire il requisito dei giorni di lavoro in somministrazione: 01/03/2021 - 01/03/2020.

10. In caso di dimissioni volontarie posso accedere alla prestazione?

No, in caso di dimissioni volontarie non può essere erogata la prestazione Sar, fatta eccezione per le dimissioni per "giusta causa".

In tal caso, il richiedente può aver accesso alla prestazione allegando all'istanza la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.

Eventi sospensivi

1. Cosa succede nel caso di eventi sospensivi (es. maternità/infortunio/malattia), intervenuti prima della fine del contratto di lavoro e che si sono protratti oltre l'ultimo giorno di lavoro?

In questo caso i termini per la presentazione della domanda non decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dalla data conclusiva dell'evento sospensivo (maternità/infortunio/malattia).

2. Come si calcola il periodo di riferimento entro il quale individuare i giorni di lavoro con contratto di somministrazione nel caso in cui siano intervenuti eventi sospensivi (es. maternità/infortunio/malattia) che si siano protratti oltre l'ultimo giorno di lavoro?

Nel caso citato il periodo di riferimento non subisce variazioni. L'evento sospensivo, infatti, produce i suoi effetti solo con riferimento al periodo di presentabilità della domanda. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data fine contratto e la data fine evento sospensivo non è utile ai fini del computo dell'anzianità lavorativa richiesta.

Esempio:

- ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 1° aprile 2021
- data fine evento sospensivo: 1° giugno 2021
- periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 1° aprile 2021 - 1° aprile 2020
- giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 1° giugno 2021.

3. In costanza di rapporto di lavoro in somministrazione, quali sono gli eventi utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità lavorativa, necessaria al riconoscimento della prestazione?

Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.

Istruttoria

1. Il modulo di domanda deve essere sempre inviato?

Sì, il modulo di domanda deve essere sempre inviato, completo di tutti i dati richiesti e sottoscritto con firma autografa.

2. Nel caso in cui mi dimentichi di inviare il modulo di domanda o io non lo abbia sottoscritto con firma autografa, mi verrà chiesto di inviare la documentazione mancante o carente ad integrazione?

No, nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente, pertanto la domanda è nulla.

3. Se ho una Carta d'Identità Elettronica (CIE) posso inviarla a comprova sia del documento di identità sia del Codice Fiscale?

Sì, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.

4. In alternativa all'Estratto Conto Previdenziale INPS posso inviare un altro documento, ad esempio il C2 storico professionale, l'attestazione di disoccupazione, oppure la DID?

No, l'unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l'Estratto Conto Previdenziale INPS.

5. Quale data di emissione deve riportare l'Estratto Conto Previdenziale INPS?

L'Estratto Conto Previdenziale INPS deve riportare una data di emissione successiva al 105° giorno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

6. Se ho interrotto i 45 giorni di disoccupazione per svolgere un'altra attività lavorativa devo allegare anche le buste paga relative?

No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto di lavoro in somministrazione. L'interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l'estratto conto previdenziale.

7. Rispetto all'invio delle coordinate bancarie ai fini del riconoscimento dell'importo, cosa si intende per documento rilasciato della banca/posta riportante l'IBAN e attestante la titolarità dello stesso in capo al richiedente la prestazione?"

Si tratta di un documento emesso dall'istituto presso il quale si ha il conto corrente, attestante la natura del conto a cui è associato l'IBAN e le generalità del titolare.

8. Nel caso in cui io richieda il pagamento tramite bonifico domiciliato, dovrò comunque trasmettere il documento bancario attestante il mio IBAN?

No, nel caso descritto non è necessario produrre il documento citato.

9. Cosa si intende per "invio fuori termine" della domanda?

L'invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione (rispettivamente 113 e 180 giorni in caso di sospensione dei 45 giorni di disoccupazione).

10. Se l'istruttoria della domanda viene sospesa per una richiesta di integrazioni quanto tempo ho per inviare la documentazione richiesta?

In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.

11. Se integrando la mia domanda a seguito di sospensione dimentico di allegare uno o più documenti, il Fondo sospenderà nuovamente l'istruttoria per chiedermeli nuovamente?

No, in questo caso la domanda non viene ammessa al finanziamento.

12. Come posso inviare l'integrazione?

L'integrazione può essere inviata solo tramite la piattaforma FTWEB ed esclusivamente in seguito ad una richiesta pervenuta dal Fondo. L'utilizzo di canali paralleli (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza) non è consentito e l'integrazione sarà considerata irricevibile.

13. Nel caso in cui la mia domanda per accedere al Sostegno al reddito venga respinta, posso presentare ricorso?

Ad eccezione dei casi di improcedibilità (presentazione fuori termine, mancanza del modulo di domanda, mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa) in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma.

Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it.

Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.

Certificazione Unica

1. La somma erogata dal FdS è soggetta a tassazione?

Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.

Per questo motivo, in caso di accoglimento della domanda, il richiedente riceverà la Certificazione Unica (CU) emessa l'anno successivo alla liquidazione della somma spettante.

2. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno mi venisse erogata più volte la prestazione di Sostegno al reddito, riceverei una CU per ogni somma riconosciuta?

Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.

3. In che modalità viene inviata la CU?

Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.